Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: RR.2007.178

Sentenza del 29 novembre 2007
II Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Bernard Bertossa, Presidente,
Andreas J. Keller e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Mattia Guerra,

Ricorrente

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SEZIONE ESTRADIZIONI,

Controparte

Oggetto

Estradizione alla Croazia

Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP)

Fatti:

A. L'11 maggio 2007 il Tribunale regionale di Pola (Croazia) ha spiccato un mandato d'arresto contro A., cittadino croato residente in Ticino, per violenza carnale aggravata. In sostanza, A. è accusato, assieme ad altri, di aver ripetutamente stuprato, il 13 febbraio 1993, una ragazza a Pola, luogo nel quale tutti gli imputati, in quel momento, stavano svolgendo il loro servizio militare.

Per tali fatti, con sentenza del 10 novembre 2006 emessa dal Tribunale regionale di Pola, A. è stato condannato a sei anni di carcere. Detta sentenza è stata annullata il 3 aprile 2007 dalla Corte suprema croata a causa dell'accoglimento di un ricorso interposto da uno dei co-imputati. Dagli atti dell'incarto risulta che il processo di merito dovrà essere ripetuto per tutti gli imputati.

B. Il 21 settembre 2007 Interpol Zagabria ha chiesto alle competenti autorità svizzere l'arresto provvisorio in vista di estradizione di A..

C. Il 19 ottobre 2007 il Ministero della giustizia croato ha trasmesso all'Ufficio federale di giustizia (UFG) una domanda formale di estradizione dell'imputato.

D. Contro lo stesso, il 7 novembre 2007, l'UFG ha emanato un ordine di arresto in vista di estradizione. Egli è stato quindi provvisoriamente arrestato l'8 novembre 2007 e posto in detenzione estradizionale; nel suo interrogatorio davanti al Procuratore pubblico ticinese, egli ha riconosciuto di essere la persona ricercata dalla Croazia, ma si è opposto alla sua estradizione in via semplificata verso questo Stato.

E. Con ricorso del 12 novembre 2007 alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, A. chiede la revoca dell'ordine di arresto in vista di estradizione e la sua immediata scarcerazione con relativa adozione di provvedimenti cautelari meno coercitivi. Egli postula ugualmente la concessione dell'effetto sospensivo, in modo da essere immediatamente scarcerato previa l'adozione di misure sostitutive della detenzione.

F. Con osservazioni del 19 novembre 2007 l'UFG propone di respingere il ricorso.

G. Nella sua replica del 21 novembre 2007, completata il giorno successivo, il ricorrente ribadisce in sostanza le conclusioni presentate in sede di ricorso.

Diritto:

1. In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71; nuovo testo giusta il n. 14 dell'allegato alla legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1. gennaio 2007), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), e art. 9 cpv. 3 del Regolamento del Tribunale penale federale del 20 giugno 2006 (RS 173.710), la II Corte dei reclami penali è competente per statuire sui reclami contro un ordine di arresto in vista di estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (art. 48 cpv. 2 AIMP), il reclamo è tempestivo. La legittimazione ricorsuale del reclamante è pacifica.

2. L'estradizione fra la Repubblica di Croazia e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 25 aprile 1995 per la Croazia ed il 20 marzo 1967 per il nostro Paese. Di rilievo sono altresì il relativo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 nonché il Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vigore il 25 aprile 1995 per la Croazia ed il 9 giugno 1985 per la Svizzera (RS 0.353.11 e 0.353.12). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detto trattato e nei relativi protocolli non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale, si applica la AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrinali).

3. Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr., disposizione che tratta dell'arresto provvisorio, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricercato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda conformemente alla loro legge. Adita da un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in meri-

to all'estradizione, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; L. MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Basilea/Ginevra/Monaco 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione, come pure alla sua infondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l'eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ediz., Berna 2004, n. 195 pag. 207 e seg. nonché n. 197 pag. 210 e seg.; S. HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, tesi Zurigo 2002, pag. 57). L'ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l'estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). Questa elencazione non è esaustiva (DTF 130 II 306 consid. 2.1 e rinvii). La questione di sapere se i presupposti per annullare un ordine di sequestro e ordinare la scarcerazione siano adempiuti dev'essere esaminata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l'impegno convenzionale assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite allo Stato richiedente (art. 1 CEEstr.). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcere preventivo (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).

4. Il ricorrente premette innanzitutto di essere molto sorpreso del suo arresto in vista di estradizione, misura questa che non era stata richiesta dalle autorità croate in occasione del primo processo a suo carico, anche perché egli – fatto salva la sua assenza alla pubblicazione della prima sentenza, poi annullata – non si sarebbe mai sottratto in passato alla giustizia croata.

Ad ogni modo, egli ritiene che la detenzione ai fini di estradizione risulta ingiustificata e sproporzionata, in quanto egli avrebbe fatto della Svizzera, soprattutto del Ticino, il centro dei suoi interessi affettivi e professionali (presenza della sua famiglia e attività lavorativa), interessi tali da scongiurare qualsiasi pericolo di fuga. Inoltre, la conferma della sua detenzione comprometterebbe seriamente il sostentamento della moglie e dei due figli minorenni, mettendo in pericolo l'esistenza dell'azienda di cui egli è titolare. In definitiva, ogni velleità di fuga potrebbe essere contrastata mediante misure meno coercitive quali il deposito dei documenti d'identità, la comparizione regolare presso l'autorità o l'applicazione di un bracciale elettronico. Egli precisa di essere anche disposto a sottoporsi al regime della semiprigionia, pur di avere la possibilità di lavorare e proseguire la sua attività fuori dal penitenziario.

L'UFG, dal canto suo, pur non contestando gli indiscussi legami del ricorrente con la Svizzera, ritiene che, tenuto conto della gravità dei fatti imputati al medesimo e della possibile pesante pena, il rischio che egli si sottragga alla sua estradizione non può essere escluso totalmente. Neppure le possibili difficoltà finanziarie legate alla sua detenzione eliminerebbero il pericolo di fuga. Il fatto che in passato egli si sarebbe sempre recato alle udienze non sarebbe determinante, vista la sua assenza alla pubblicazione della sentenza di primo grado, poi annullata, nonché il suo rifiuto attuale ad essere estradato. A tutto ciò si aggiungerebbe l'avvicinarsi del termine di prescrizione relativamente alla violenza carnale aggravata secondo il diritto svizzero, ciò che costituirebbe un ostacolo all'estradizione. Il ricorrente potrebbe addirittura recarsi in un Paese nel quale il termine di prescrizione sarebbe già scaduto. Infine, il pericolo di fuga non potrebbe essere scongiurato nemmeno con misure meno coercitive della detenzione.

4.1 La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estradizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 consid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (titolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, sposato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga verso un Paese ove l'estradizione non era possibile fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza 8G.45/2001 del 15 agosto 2001, consid. 3a). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona

perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza TPF BH.2005.45 del 20 dicembre 2005, consid. 2.2.2). Medesimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza TPF BH.2005.8 del 7 aprile 2005, consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua partner e gli amici più stretti (sentenza TPF BH.2006.4 del 21 marzo 2006, consid. 2.2.1).

4.2 Discende dalla prassi appena menzionata, che in concreto non si è manifestamente in presenza di circostanze particolari che imporrebbero di derogare, in via eccezionale, alla regola della carcerazione. Certo, il ricorrente e la sua famiglia, tutti di nazionalità croata, si trovano in Svizzera dal 9 gennaio del 1994 e sembrano essersi ben integrati nella realtà ticinese, ciò che è testimoniato, oltre che dalla lunga permanenza in Svizzera e dalla domanda di naturalizzazione pendente per tutta la famiglia, dal fatto che il ricorrente ha creato e conduce un'azienda in proprio con l'aiuto della moglie. Tuttavia, vi è rilevare che l'autorità inquirente estera invoca l'applicazione dell'art. 79 capoversi 1 e 2 del Codice penale croato, il quale prevede una pena tra i tre e i dieci anni di carcere, ritenendo la presunta infrazione commessa dal ricorrente un caso di stupro aggravato. In queste circostanze, il pericolo di fuga deve essere ammesso. I problemi di natura finanziaria, invocati dal ricorrente, che potrebbero sorgere a causa della sua detenzione nulla mutano a questa valutazione (v. questo proposito sentenza del Tribunale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003, consid. 4; TPF BK_H 097/04 del 19 agosto 2004, consid. 3.3). Occorre inoltre aggiungere che il ricorrente, nella prima sentenza poi annullata, è stato condannato a sei anni di carcere. L'annullamento del primo processo risulta dovuto all'accoglimento del ricorso di uno dei co-imputati nella vicenda e non ad un gravame presentato con successo dal ricorrente (v. decreto dell'11 maggio 2007 mediante il quale viene ordinata la detenzione del ricorrente, act. 1.2). Se il motivo d'accoglimento di tale ricorso non dovesse modificare la posizione processuale del ricorrente o dovesse modificarla solo marginalmente, la pena alla quale egli si espone potrebbe non scostarsi molto dalla prima pesante pena inflittagli, ciò che sostanzierebbe ulteriormente il pericolo di fuga.

4.3 Secondo l'UFG, il pericolo di fuga sarebbe corroborato dall'avvicinarsi della prescrizione applicabile secondo il diritto svizzero. In effetti, in virtù dell'art. 10 CEEstr., l'estradizione non è consentita se la prescrizione dell'azione penale o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta. Ebbene, secondo l'atto d'accusa stilato dall'autorità inquirente estera, il reato contestato al ricorrente sarebbe stato commesso il 13 febbraio 1993 (act. 1.2). Il diritto penale croato prevede, per il reato in questione, un termine di prescrizione (relativo) di 15 anni (v. art. 90

cpv. 1 n. 2 CP croato), il quale viene interrotto da ogni atto processuale intrapreso per il perseguimento dell'autore del reato (v. art. 91 cpv. 3 CP croato). Con ogni interruzione la prescrizione inizia nuovamente a decorrere (art. 91 cpv. 5 CP croato). La prescrizione assoluta interviene in ogni caso una volta trascorso il doppio della durata del termine applicabile alla prescrizione relativa (art. 91 cpv. 6 CP croato). Nella fattispecie, la prescrizione assoluta interverrà in Croazia il 13 febbraio 2023 (v. anche mandato di cattura dell'11 maggio 2007 emesso dal Tribunale regionale di Pola). In Svizzera, il Tribunale federale ha già avuto modo di sottolineare che le norme applicabili in materia d'estradizione, così come d'altronde quelle riguardanti la cosiddetta assistenza accessoria o piccola assistenza, non sono disposizioni di diritto penale materiale ma di procedura, le quali – fatte salve delle eccezioni – sono applicabili a tutti i casi che devono decidersi dopo la loro entrata in vigore. La relazione tra lo Stato richiedente e quello richiesto, d'altronde, non insorge al momento in cui il fatto è stato commesso, ma al momento in cui la domanda estera è presentata. La giurisprudenza del Tribunale federale ha costantemente riconosciuto tale principio, tanto in materia di estradizione quanto in materia di assistenza accessoria. Il diritto in vigore al momento della decisione sulla domanda è determinante anche per stabilire, ove ciò sia necessario, se sussista il requisito della doppia punibilità: se il fatto perseguito è punibile si determina secondo il diritto penale in vigore nello Stato richiesto al momento della decisione sulla domanda di assistenza e non sulla scorta di quello vigente al momento della commissione del fatto e della conclusione della Convenzione. Così, tanto l'estradizione quanto l'assistenza (nel caso in cui misure coercitive si rendono necessarie) sono da accordare se il fatto – punibile nello Stato richiedente – non lo era nello Stato richiesto al momento in cui è stato commesso, ma lo è divenuto, per una modifica del diritto interno, prima della decisione sulla domanda. La misura coercitiva non è infatti più diretta, in tale momento, contro una persona innocente; né è leso il precetto per cui la legge penale non ha effetto retroattivo, poiché il diritto dell'assistenza è da equiparare alla procedura penale, alla quale il principio di non retroattività è estraneo (DTF 112 Ib 576 consid. 2; 109 Ib 62 consid. 2a, 157 consid. 3b). Ebbene, nella fattispecie, se gli atti commessi all'estero fossero stati perseguiti in Svizzera, sulla base del diritto in vigore al momento in cui è stata presentata la domanda, essi sarebbero puniti sulla base degli art. 190 e 200 CP (stupro aggravato), i quali permetterebbero di pronunciare una pena tra uno e quindici anni. Secondo l'art. 97 cpv. 1 lett. b CP, l'azione penale si prescrive in quindici anni, se per il reato è comminata una pena detentiva superiore a tre anni. Tale disposizione permette dunque di affermare che la prescrizione dell'azione penale sopraggiungerebbe, secondo il diritto svizzero, il 13 febbraio 2008. Sennonché, il capoverso 3 della medesima disposizione aggiunge che, se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue. Si pone quindi la

questione di sapere se la sentenza di primo grado emessa il 10 novembre 2006 dal Tribunale regionale di Pola, annullata in seguito al ricorso interposto da un co-imputato e accolto dalla Corte suprema croata, è da considerarsi una sentenza di prima istanza ai sensi dell'art. 97 cpv. 3 CP, ciò che determinerebbe l'imprescrittibilità dei reati contestati al ricorrente secondo il diritto svizzero. Un'interpretazione letterale del testo legislativo permette di rispondere affermativamente a tale quesito; la disposizione in questione, infatti, pone come condizione d'applicazione l'esistenza di una sentenza di prima istanza "pronunciata" (in tedesco "ergangen" e in francese "rendu") e nulla di più. M. SCHUBARTH, la cui proposta di modifica legislativa in ambito di prescrizione – ispirata tra l'altro dal diritto tedesco (v. SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch, Kommentar, 27a ediz., Monaco 2006, n. 12 e seg. ad art. 78b cpv. 3 CP tedesco) - è stata in sostanza ripresa dal Parlamento, ha confermato tale approccio affermando che in caso di pronuncia di una sentenza di prima istanza "ist eine absolute Verjährung nicht mehr möglich, auch dann nicht, wenn das erstinstanzliche Urteil aufgehoben werden sollte" (M. SCHUBARTH, Das neue Recht der strafrechtlichen Verjährung, in RPS 120/2002 pag. 321 e segg., in particolare pag. 328-330; del medesimo parere CHRISTIAN DENYS, Prescription de l'action pénale: les nouveaux art. 70, 71, 109 et 333 al. 5 CP, in SJ 2003 II pag. 49 e segg., in particolare pag. 61; contra C. RIEDO/O. KUNZ, Jetlag oder Grundprobleme des neuen Verjährungsrechts, in AJP/PJA 2004 pag. 904 e segg., in particolare pag. 907). Riassumendo, vi è da concludere che i reati contestati al ricorrente, se giudicati nel nostro Paese, sarebbero diventati imprescrittibili in virtù dell'art. 97 cpv. 3 CP, ragione per cui il motivo legato alla prescrizione non può essere invocato dall'UFG per sostanziare ulteriormente il pericolo di fuga, il quale, si ribadisce, comunque esiste. Si osserva peraltro che la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalle autorità croate solamente in vista del secondo processo, frutto di stupore per il ricorrente, potrebbe essere spiegabile con l'errata convinzione del sopraggiungere, il 13 febbraio 2008, della prescrizione secondo il diritto svizzero, in applicazione dell'art. 97 cpv. 1 lett. b CP, ciò che avrebbe naturalmente reso ancora più concreto il pericolo di fuga. Il venir meno di questo argomento non incide tuttavia sulla sostanza della presente decisione.

4.4 Il pericolo di fuga non può nemmeno essere scongiurato mediante misure sostitutive meno coercitive quali il deposito dei documenti d'identità, il versamento di una cauzione, la comparizione regolare davanti ad un'autorità o l'applicazione del bracciale elettronico. Quest'ultima misura, ancora in fase sperimentale, è una forma alternativa di espiazione della pena, di cui non risulta, allo stato attuale (v. comunque il Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2005 pag. 1140 e 1359) un'applicabilità anche alla detenzione preventiva o estradizionale (v. rapporto dell'Ufficio federale di giustizia, Sezione Diritto penale, dal titolo

"Panoramica dell'esecuzione delle pene sotto sorveglianza elettronica", febbraio 2007, nonché comunicato stampa del 12 settembre 2007, entrambi reperibili sul sito Internet dell'UFG (http://www.bj.admin.ch). Per quanto attiene alla semiprigionia proposta dal ricorrente, vi è da rilevare che tale regime, oltre ad entrare in linea di conto unicamente in ambito di espiazione della pena, pone quale condizione essenziale alla sua applicazione l'assenza del pericolo di fuga, ciò che, come si è visto, non è comunque il caso nella fattispecie (v. art. 77*b* CP).

4.5 Per quanto riguarda un eventuale pericolo di collusione, questo, oltre a non emergere dall'incarto, neppure sembrerebbe sostanziabile, visto lo stadio della procedura all'estero. Ad ogni modo, tale questione può rimanere indecisa dato che la detenzione può essere confermata sulla base del solo pericolo di fuga (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP).

4.6. Sulla base degli atti, non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione del ricorrente. Non risulta d'altronde nemmeno possibile affermare che l'estradizione sia manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP. Si rammenta infatti che, secondo la giurisprudenza, tale disposizione trova applicazione unicamente allorquando una delle ipotesi previste agli articoli da 2 a 5 AIMP è *senza alcun dubbio* realizzata (DTF 111 IV 108 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 1S.1/2007 del 1° febbraio 2007, consid. 4.5), fatto questo che non si verifica nella fattispecie.

4.7 In definitiva, sussistendo un reale pericolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva nei confronti dell'interessato, il provvedimento impugnato non può essere considerato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di annullare l'ordine di arresto in via di estradizione, né di ordinare misure cautelari sostitutive. Discende da tutto quanto precede che il ricorso deve essere respinto.

5. Con l'emanazione della presente sentenza, la domanda del ricorrente tendente alla concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 30 lett. b LTPF). La competenza del Tribunale penale federale di disciplinare i dettagli relativi alla determinazione delle tasse di giustizia si fonda sull'art. 15 cpv. 1 lett. a LTPF e sulla relativa giurisprudenza (v. sentenze TPF RR.2007.17 del 30 aprile 2007, consid. 2; RR.2007.6 del 22 febbraio 2007, consid. 5; RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 4). La tassa di

giustizia è calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.-.

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva di oggetto.

3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico del ricorrente.

Bellinzona, 29 novembre 2007

In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Mattia Guerra
- Ufficio federale di giustizia, sezione estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici

Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF).
Nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).

Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).